



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Presa d'atto della Relazione predisposta, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione delegate alle Regioni a statuto ordinario in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non eserciti da Trenitalia S.p.A. e sulle eventuali criticità rappresentate dagli stessi enti regionali. Anno 2002.

Rep. Atti n. 73/ESR dell'8 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta dell' 8 aprile 2009

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 8, che dispone in ordine ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. s.p.a.;

VISTO il comma 5, del citato articolo 8, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla scorta delle informazioni trasmesse dalle Regioni, relative all'esercizio delle funzioni ad esse delegate e in base ai dati ed elementi conoscitivi che lo stesso Ministero acquisirà direttamente, relazioni annualmente alla Conferenza Stato-Regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità evidenziate nel corso della gestione;

CONSIDERATO che una prima versione della Relazione in argomento è stata esaminata nella Seduta del 31 maggio 2007 e, in quella sede, è stata rinviata con le osservazioni formulate dalle Regioni;

VISTA la nota del 15 dicembre 2008 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nuovo testo della Relazione;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 15 gennaio 2009 nel corso della quale le Regioni, nel prendere atto della Relazione, hanno consegnato un documento contenente alcune osservazioni e richieste, trasmesso in data 16 gennaio 2009 (prot.183 P-2.17.4.13);

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS- del 22 gennaio 2009, contenente alcune osservazioni critiche in merito alle richieste formulate dalle Regioni,

CONSIDERATO che nella Seduta del 22 gennaio 2009, l'esame del punto è stato rinviato;

VISTA la successiva nota del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale l'Ufficio Legislativo-Finanze formula ulteriori osservazioni in merito al documento elaborato dalle Regioni, trasmesso con nota del 17 febbraio 2009 (prot.800 P-2.17.4.13);

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 5 marzo 2009, per discutere con le Regioni e le amministrazioni centrali interessate le osservazioni formulate dal Ministero



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

dell'economia e delle finanze sulla Relazione in esame e sul contenuto del documento regionale;

VISTA la nota del 16 marzo 2009, con la quale è stato trasmesso il nuovo documento di osservazioni delle Regioni, elaborato a seguito dell'incontro tecnico tenutosi in data 5 marzo 2009 (prot. n. CSR 1266 P-2.17.4.13)

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno preso atto della Relazione in esame, consegnando un documento, contenente le osservazioni già esposte a seguito della riunione tecnica del 5 marzo 2009 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (ALL: 1);

PRENDE ATTO

della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione delegate alle Regioni a statuto ordinario in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non eserciti da Trenitalia S.p.A. e sulle eventuali criticità rappresentate dagli stessi enti regionali. Anno 2002.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/022/SR/C4

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DEL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1997, N. 422 SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DELEGATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE NON ESERCITI DA TRENITALIA S.P.A. E SULLE EVENTUALI CRITICITÀ RAPPRESENTATE DAGLI STESSI ENTI REGIONALI. ANNO 2002

Punto 9) elenco A – odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

PREMESSO

- CHE la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 gennaio 2009, ha approvato un documento con il quale, nel prendere atto dello schema di relazione in argomento, sono state formulate osservazioni concernenti, da un lato, questioni oggetto della relazione medesima; dall'altro, altre questioni comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per la parte in cui sussistono elementi rientranti nella competenza statale;
- CHE, in ordine al contenuto del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero dell'economia e delle finanze ha prodotto, a livello tecnico, talune osservazioni concernenti i correlati profili di interesse per la finanza statale, sia sul fronte dell'entrata sia su quello della spesa;
- CHE, nella riunione tecnica in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 marzo 2009, le Regioni hanno presentato un documento che, da un lato, tiene distinte, in parti separate, le osservazioni concernenti le questioni oggetto della relazione in argomento e le questioni non rientranti in tale ambito, ancorché comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per la parte in cui sussistono elementi rientranti nella competenza statale; dall'altro, anche nel prendere atto delle predette osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una diversa formulazione di talune delle osservazioni regionali;
- CHE dal confronto fra i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni, nella riunione tecnica del 5 marzo 2009,

Acc. 1
Consegnato nella
seduta dell'8
aprile 2009
PS

sono stati chiariti taluni aspetti oggetto di discussione ed è al contempo emersa l'opportunità di limitare in questa sede le osservazioni delle Regioni ai soli aspetti concernenti le questioni oggetto della relazione in argomento;

- CHE le Regioni si riservano pertanto di riproporre separatamente ed in altro procedimento le osservazioni concernenti le questioni non costituenti oggetto della relazione in argomento, ancorché comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

Prende atto dello schema di relazione presentato, formulando le osservazioni che seguono:

1. Ad avvenuta conclusione dell'accertamento del maggiore fabbisogno per l'anno 2002, è necessario provvedere con sollecitudine alle relative erogazioni utilizzando le risorse, impegnate ma non erogate, per i servizi aggiuntivi non attivati nell'esercizio 2002 di cui al DPCM del 2000 (si chiede comunque che, per la Regione Calabria, in occasione della determinazione del maggiore fabbisogno per il periodo 2003-2007, si proceda ad una verifica per l'anno 2002).
2. In considerazione del fatto che – per effetto della legge n. 244 del 2007 – è stato istituito, dal 2008, un diverso regime per il finanziamento del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, è necessario che si proceda con sollecitudine alla determinazione del maggiore fabbisogno anche per il periodo 2003-2007 per la conseguenziale copertura.
3. Per gli anni dal 2008 in avanti, l'attività dei Comitati di monitoraggio sarà finalizzata ad acquisire i dati istruttori necessari all'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'articolo 1, commi 299 e 302 della legge n. 244 del 2007.
4. Le economie realizzate nell'applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo 422 del 1997 vanno riconosciute a ciascuna Regione per la realizzazione di investimenti della stessa natura. Le Regioni invitano pertanto il Ministero a stipulare con sollecitudine i necessari accordi integrativi per l'immediato utilizzo delle risorse disponibili.
5. Le operazioni di trascrizione, accatastamento e regolarizzazione dei beni trasferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 non sono compiute. Tali operazioni non devono comportare, secondo legge, onere alcuno per le Regioni. Il relativo peso economico resta pertanto in capo allo Stato, nonostante siano successivamente intervenute modifiche all'assetto organizzativo dell'amministrazione statale. Per il compimento delle predette operazioni di trascrizione, accatastamento e regolarizzazione, va quindi assicurata, senza onere alcuno per le Regioni, la corretta e tempestiva esecuzione dei rispettivi compiti da parte delle amministrazioni competenti diverse dalla Regione.

Roma, 8 aprile 2009